



TRIBUNALE DI LECCE
sezione lavoro

Fax 0832.455033
Avv. GIOVANNI MORELLI
Via Selandra, 30 - 73100 LECCE
Tel. [redacted] Fax 0832.455033

n. 15/10 Sent.
n. 7205/08 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice del lavoro dott.ssa Cinzia MONDATORE,
all'odierna udienza del 12/1/2010, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., pronuncia la
seguinte

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 7205/2008 R.G., promossa

da

[redacted], rappresentato e difeso dagli avv. Ariosto
Ammassari e Giovanni Morelli, come da mandato in atti;

RICORRENTE

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro
pro tempore, e Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, in persona del Dirigente *pro tempore*,
tempore, rappresentati e difesi [redacted]

RESISTENTE

OGGETTO: assunzione a tempo determinato ex legge 68/1999.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'atto introduttivo del presente giudizio, [redacted] a
chiesto dichiararsi il suo diritto all'assunzione a tempo determinato, come insegnante di
sostegno nell'area disciplinare [redacted], per il periodo [redacted] -
[redacted], quale beneficiario della riserva "N" (invalido civile), ai sensi della legge

cu

68/1999, col riconoscimento ai fini giuridici ed economici del servizio che avrebbe avuto diritto a prestare e la corresponsione delle somme conseguentemente dovute, oltre al versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi. Contestava, in particolare, l'operato dell'Amministrazione scolastica per aver calcolato la quota di riserva ex l. 68/1999 in base all'organico di diritto e non in base all'organico di fatto e, comunque, per aver conferito, nelle convocazioni del 28/8/██████, solo 28 dei 29 posti disponibili.

L'Amministrazione convenuta si costituiva, con memoria depositata il 7/11/2008, chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, per i motivi specificati in atti.

Va, preliminarmente, rilevato che deve ritenersi superata, sulla base della documentazione acquisita in corso di causa, la contestazione di parte resistente in ordine al diritto del ricorrente a beneficiare della riserva dei posti ai sensi della legge 68/1999. L'istante ha, infatti, depositato, all'udienza del 18/11/2008, un certificato "modello C/2 storico", rilasciato in data ████████ dell'Ufficio del lavoro di ████████, nel quale risulta chiaramente che era privo di occupazione ad agosto - settembre ████████ ed è iscritto nelle liste dei disoccupati con anzianità dal 31/12/██████ e da allora avviato al lavoro solo per brevi periodi. Non è contestato, d'altra parte, il riconoscimento al ricorrente della riserva "N", nell'ambito delle c.d. graduatorie ad esaurimento della provincia di Lecce e nell'elenco finalizzato alla nomina su posti di sostegno (cfr. narrativa in fatto della memoria di parte resistente), mentre il procedimento avviato dall'Amministrazione scolastica nel corso di questo giudizio, al dichiarato fine di verificare la sussistenza del suo diritto a riserva, non risulta aver condotto ad alcun provvedimento di revoca del beneficio già riconosciuto in sede di formazione delle graduatorie nel ████████ e nel ████████ (circa le modalità di integrazione e aggiornamento, ai sensi dell'art. 1 co. 607 legge 296/2006, delle c.d. graduatorie permanenti di cui all'art. 401 d.l.vo 297/2004, cfr. D.D.G. 16/3/2007, prodotto in giudizio dall'Amministrazione convenuta).

In ordine alle modalità di calcolo della c.d. quota di riserva, va, quindi, evidenziato che l'art. 4 l. 68/1999 prevede, al co. 1: "*Agli effetti della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, non sono computabili tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della presente legge ovvero con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi, i soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i dirigenti. (...)*". Laddove, pertanto, il datore di lavoro pubblico assuma lavoratori a tempo determinato per una durata superiore a nove mesi, tali lavoratori dovranno essere considerati ai fini della determinazione della c.d. quota di riserva.

La resistente sostiene, invece, che il diritto al lavoro dei disabili è riferito alle assunzioni a tempo indeterminato e richiama, a sostegno della sua posizione, gli artt. 2 co. 3 e 4 co. 1 D.P.R. 10/10/2000 n. 333 ("*Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 68,*

du

sante norme per il diritto al lavoro dei disabili", desumendone che "il calcolo della quota dei posti da riservare ai disabili (...) si effettua sul numero totale del personale occupato a livello provinciale escludendo al computo il personale (supplenti) per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti e sottraendo il numero dei docenti disabili già in servizio con incarico a tempo indeterminato"

In realtà, l'art. 2 co. 3 D.P.R. 333/2000 (secondo cui "Non sono considerate nuove assunzioni quelle effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza, e quelle dei lavoratori che sono cessati dal servizio qualora siano sostituiti entro 60 giorni dalla predetta cessazione, nonché le assunzioni effettuate ai sensi della legge n. 68 del 1999") si riferisce, al pari del precedente co. 2, ai datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti e non appare comunque pertinente rispetto alla fattispecie in questione (al pari dell'art. 4 D.P.R. 333/2000 che attiene alla sospensione degli obblighi di assunzione per imprese in crisi). Il primo comma dello stesso articolo 2 prevede, invece, circa i criteri di calcolo della quota di riserva: "Per i datori di lavoro pubblici e per i datori di lavoro privati, l'obbligo di assunzione ai sensi dell'art. 3 della legge n. 68 del 1999 si determina calcolando il personale complessivamente occupato. Nei casi di cui all'art. 3, comma 4, e all'art. 5 comma 2, della medesima legge n. 68 del 1999, il computo della quota di riserva si effettua dopo aver provveduto all'esclusione del personale per il quale i predetti obblighi di assunzione non sono operanti". Ma i casi previsti dagli artt. 3 co. 4 e 5 co. 2 della l. 68/1999 riguardano particolari settori del lavoro pubblico e privato (in cui, per la natura dell'attività svolta, si esclude il collocamento dei disabili nell'ambito di alcune mansioni), ben diversi dal settore scolastico, sicché neppure la norma ora citata conferma la tesi della parte resistente e, anzi, nel prevedere il calcolo del "personale complessivamente occupato", la smentisce.

L'art. 3 D.P.R. 333/2000, d'altra parte, prevede espressamente che, ai fini del computo della quota di riserva ex art. 4 co. 1 l. 68/1999, sono esclusi, per quanto qui rileva: "Accanto ai lavoratori che non costituiscono base di computo per la determinazione della quota di riserva, (...) i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto di reinserimento, con contratto di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice, e con contratto di lavoro a domicilio". E si è già visto che l'art. 4 co. 1 l. 68/1999 esclude dalla base di computo per la determinazione della quota di riserva solo i lavoratori con contratto a tempo determinato di durata non superiore a nove mesi. Dalla legge per il diritto al lavoro dei disabili e dal suo Regolamento esecutivo, in definitiva, si desume chiaramente che vanno inseriti nella base di computo della quota di riserva i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo superiore a nove mesi e che rispetto ad una base di calcolo così determinata va verificata l'osservanza della disposizione di cui all'art. 3 l. 68/1999, secondo cui "I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze - la legge non distingue se con contratto

a tempo indeterminato e determinato - lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge n. 30 del 28/2/1975, nella seguente misura: a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

Chiarito, quindi, che, per i motivi sin qui indicati, la quota di riserva va calcolata anche tenendo conto dei lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo superiore a nove mesi, ne consegue che, contrariamente alla tesi dell'Amministrazione scolastica, tale quota non può essere riferita solo al c.d. organico di diritto ma, altresì, al c.d. organico di fatto. Con la prima espressione, invero, si indica la dotazione organica del personale docente determinata in via previsionale, per l'anno scolastico successivo, secondo modalità e criteri annualmente fissati con decreto interministeriale (cfr. art. 444 D.P.R. 297/1994 e, [redacted], prodotta in atti). Con l'espressione "organico di fatto" ci si riferisce, invece, a quel necessario adeguamento dell'organico "di diritto" alla situazione di fatto, in modo da tener conto, nell'imminenza dell'inizio dell'anno scolastico, dell'effettivo fabbisogno di docenti, aggiornato in base ai risultati degli scrutini, alla mobilità e agli incarichi annuali dei docenti, all'autorizzazione di nuovi posti di sostegno in deroga ai limiti generali e altro (cfr. Circolare del Ministro della Pubblica Istruzione [redacted]

prodotta in atti, avente ad oggetto: [redacted] Ed è sulla base del c.d. organico di fatto che vengono poi conferiti gli "incarichi a tempo determinato", ovvero le assunzioni a tempo determinato per ciascun anno scolastico (da settembre al giugno successivo).

Con riferimento al caso in esame, invero, le indicazioni delle parti sono concordi nell'individuare, per l'area disciplinare [redacted] del "sostegno" e per l'a.s. [redacted], in 8 posti l'organico di diritto e in 29 posti l'organico di fatto (cfr. precisazioni congiuntamente operate dalle parti, in punto di fatto, all'udienza del 22/9/2009 e documenti nn. 3 e 8 di parte ricorrente e n. 5 di parte resistente) e proprio per questo l'Amministrazione scolastica ha conferito 28 incarichi a tempo determinato per il periodo [redacted] - [redacted] (alla data del 28/8/[redacted], di cui uno a "riservista" che precedeva in graduatoria l'odierno ricorrente (cfr. comunicazione in data 14/11/[redacted] documento n. 6 di parte ricorrente).

L'Amministrazione scolastica, infatti, ha calcolato la quota di riserva del 7%, ex art. 3 co. 1 lett. a) l. 68/1999, su 8 posti e ha, pertanto, ritenuto di dover assumere un solo "riservista" (il 7% di 8 è pari a 0,56, che si arrotonda all'unità) nell'ambito dell'area disciplinare in questione (in mancanza di altri posti coperti ex l. 68/1999: cfr. documento n. 5 di parte resistente). Sulla base di quanto sin qui argomentato, invece, la quota di riserva doveva essere calcolata, nell'ambito della medesima area disciplinare, con riferimento al numero complessivo (29) dei lavoratori occupati, alla data dell'1/9/[redacted], a tempo indeterminato e a tempo determinato per un periodo superiore a 9 mesi (comprendendo,

Ali

quindi, tutti i destinatari di incarichi annuali per il periodo [redacted] - [redacted]), risultando, pertanto, pari a 2 (il 7% di 29 è pari a 2,03), con conseguente diritto del ricorrente al conferimento dell'incarico annuale, non essendo contestato il suo diritto all'incarico stesso nell'ipotesi di copertura di un ulteriore posto ex l. 68/1999 (cfr., in proposito, in ogni caso quanto dedotto e documentato dal ricorrente al punto 4 della narrativa in fatto del ricorso).

E' appena il caso di evidenziare, invero, come la Corte di legittimità ha ripetutamente precisato, che "nell'impiego pubblico privatizzato ogni tipo di graduatoria vincola in modo assoluto il datore di lavoro ad individuare gli aventi diritto all'assegnazione dei posti 'riservati', essendosi in presenza di un principio generale che non può essere in alcun modo violato" (così Cass. s.u. 22/2/2007 n. 4110 e sez. lav. 9/9/2008 n. 23112).

Dovrà, pertanto, dichiararsi, come da dispositivo, il diritto del ricorrente ad essere assunto come docente a tempo determinato dall'Amministrazione scolastica per il periodo [redacted] - [redacted] con conseguente obbligo della parte convenuta di ricostruire la posizione giuridica e previdenziale dell'istante e condanna del M.I.U.R. al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito per effetto dell'incarico annuale per cui è causa, oltre interessi legali ovvero rivalutazione monetaria, se maggiore, come previsto dall'art. 22 co. 36 l. 724/1994 per i crediti lavorativi dei pubblici dipendenti, dalla maturazione di ciascun credito al soddisfo.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico della parte convenuta, poiché soccombente.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 15/4/2008 [redacted] nei confronti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Lecce, così provvede:

- a) dichiara il diritto del ricorrente ad essere assunto come docente a tempo determinato dall'Amministrazione scolastica convenuta per il periodo [redacted] - [redacted] con conseguente obbligo dell'Amministrazione stessa di ricostruire la posizione giuridica e previdenziale dell'istante e condanna del Ministero resistente al pagamento, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito per effetto dell'incarico annuale per cui è causa, oltre accessori come per legge;
- b) condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in € 2.200,00, di cui € 1.200,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario

delle spese generali, pari al 12,5% sull'importo ...
legge.

Lecca, 12/1/2010

Il giudice

(dott.ssa Cinzia Mondatore)

C. Mondatore

sentenza resa all'udienza del 12/1/2010, ex art. 281 *sexies* c.p.c.,
e immediatamente depositata in cancelleria

Il cancelliere
C. Genu

